

Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - valutazione e liquidazione - criteri equitativi

Danno alla persona - Liquidazione - Sentenza di primo grado - Applicazione delle tabelle milanesiNuova liquidazione in appello - Applicazione dei valori tabellari aggiornati - Necessità - Istanza di parte - Esclusione - Fondamento.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22183 del 01/08/2025 (Rv. 676203 - 01) In tema di danno alla persona, ove la sentenza di primo grado lo abbia liquidato mediante il ricorso alle tabelle milanesi, il giudice d'appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte in tal senso, perché tale obbligo deriva di per sé dalla manifestata intenzione di adottare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell'art. 1226 c.c.